



CITTÀ DI CORBETTA

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA
TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE
ELETTIVE E DI GOVERNO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL
25.3.2013

INDICE

TITOLO I - Finalità	3
Articolo 1 – Oggetto.....	3
Articolo 2 – Principi.....	3
Articolo 3 – Ambito di applicazione	3
TITOLO II – Pubblicità della situazione patrimoniale	3
Articolo 4 – Dichiarazione iniziale.....	3
Articolo 5 – Dichiarazione relativa a parenti entro il II grado.....	4
Articolo 6 – Dichiarazioni annuali	4
Articolo 7 – Cessazione del mandato	4
Articolo 8 – Procedimento	4
Articolo 9 – Amministratori di enti e organismi	4
Articolo 10 – Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale e la trasparenza	5
TITOLO III – Spese per propaganda elettorale	5
Articolo 11 – Spese per propaganda elettorale.....	5
TITOLO IV – Situazione associativa	5
Articolo 12 – Situazione associativa	5
Articolo 13 – Modelli di dichiarazione	7

TITOLO I

Finalità

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle norme in materia di pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori comunali dettate dalla L.213/2012.
2. Il regolamento attua, inoltre, i principi dettati dallo statuto comunale, in materia di trasparenza degli amministratori comunali e dei rappresentanti del comune in seno a organismi, commissioni e enti partecipati.

Articolo 2 – Principi

1. Il regolamento persegue e attua i valori della legalità, della trasparenza e dell'accessibilità alle informazioni che regolano l'attività della pubblica amministrazione.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
 - a) ai consiglieri comunali, al sindaco, agli assessori;
 - b) agli amministratori di istituti, enti, organismi, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata alla competenza del consiglio comunale o del sindaco;
 - c) ai presidenti, vice presidenti e amministratori delegati delle società al cui capitale il comune concorra, nelle varie forme di intervento o di partecipazione per un importo superiore al 20%.

TITOLO II

Pubblicità della situazione patrimoniale

Articolo 4 – Dichiarazione iniziale

1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dalla nomina, i soggetti di cui all'art.3 presentano presso gli uffici della Segreteria Generale una dichiarazione, con la quale indicano:
 - a) i redditi annualmente dichiarati;
 - b) i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - c) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
 - d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
 - e) le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società.
2. La dichiarazione contiene la formula *“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”* ed è datata e sottoscritta dal dichiarante.
3. Alla dichiarazione è allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.
4. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il dichiarante sottoscriverà, all'interno della dichiarazione, apposita attestazione relativa a tale circostanza.
5. Alla dichiarazione patrimoniale di cui al comma 1, viene allegata una dichiarazione contenente i seguenti dati: situazione lavorativa (occupato, disoccupato, pensionato), professione, qualifica, eventuale sede di lavoro.

Articolo 5 – Dichiarazione relativa a parenti entro il secondo grado.

1. I soggetti di cui all'art. 3 rilasciano, contestualmente, una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi dei parenti entro il secondo grado, incluso il coniuge per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c. e dei figli conviventi.
2. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 4, nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi.
3. Ove i parenti interessati di cui al comma 1 non vi consentano, gli amministratori sono esonerati dall'adempimento, dandone menzione nella propria dichiarazione.

Articolo 6 – Dichiarazioni annuali

1. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione di cui all'art. 4 entro il 30 novembre di ogni anno i soggetti indicati all'art. 3 presentano la dichiarazione, anche se negativa, relativa alle eventuali variazioni intervenute rispetto all'ultima dichiarazione depositata.
2. Alla dichiarazione è allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del dichiarante e dei parenti entro il secondo grado se consenzienti.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i soggetti indicati all'art. 3 presentano le dichiarazioni previste dall'art. 4 entro il 30 Aprile 2013.

Articolo 7 – Cessazione del mandato

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza di mandato o per qualsiasi altra causa, i soggetti interessati presentano una dichiarazione relativa alle variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione depositata.
2. In ogni caso, entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, gli stessi soggetti presentano copia della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.
3. Il caso di rielezione o ulteriore nomina o designazione, si applicano le norme di cui all'art. 6.

Articolo 8 – Procedimento

1. Per agevolare l'osservanza degli obblighi di denuncia, è inviato, a cura della Segreteria Generale, apposito avviso ai soggetti interessati almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini; contestualmente vengono resi disponibili, con gli stessi mezzi, i moduli di dichiarazione.
2. Il Segretario Generale, dopo il primo avviso, invia diffida ad adempiere, rispettivamente, a tutti i soggetti di cui all'art. 3, dando un termine di 15 giorni.
3. Dell'eventuale inadempimento sarà fatta menzione nel Bollettino di cui al successivo articolo 10 e data comunicazione al Consiglio comunale.
4. L'inottemperanza totale o parziale agli obblighi del presente regolamento viene comunicata dal Segretario Generale al Sindaco e al Prefetto, autorità competenti ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81.
5. L'amministratore locale che non ottemperi agli obblighi di comunicazione dei dati previsti dall'art. 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di euro duemila ad un massimo di euro ventimila, graduata secondo l'eventuale recidiva o a seconda che il mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione sia totale o parziale.

Articolo 9 – Amministratori di enti e organismi

1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8 non si applicano ai soggetti indicati all'art. 3, comma 1, lett. b) e c).
2. Tutte le nomine e gli incarichi contemplati dal presente regolamento sono comunicati, a cura del Sindaco alla Segreteria Generale e alla Presidenza del Consiglio Comunale.
3. Si applicano, in particolare, le disposizioni di cui al precedente articolo 8; l'eventuale invito ad adempiere è effettuato dal Sindaco.

Articolo 10 – Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale e la trasparenza.

1. Le informazioni e i dati relativi alla situazione patrimoniale sono raccolti in un *Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale e la trasparenza*.
2. Nel *Bollettino* sono raccolte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 3, in quest'ultimo caso limitatamente al quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.
3. Sono inserite nel bollettino, inoltre, le notizie relative alle eventuali inadempienze al regolamento.
4. Il Bollettino è articolato in un fascicolo per ogni amministratore in cui viene riportato l'elenco integrale degli incarichi attribuiti, la partecipazione alle sedute dell'organo a cui appartiene e di eventuali commissioni, gli emolumenti percepiti dall'ente a qualunque titolo, eventuali altri incarichi conferiti dall'ente o in ragione dell'incarico esercitato, eventuali condanne subite relativamente ai reati contro la pubblica amministrazione. Tale documentazione viene resa accessibile a qualunque cittadino che ne faccia richiesta.
5. Preliminarmente alla pubblicazione, il bollettino viene depositato in bozza per 15 giorni presso la Presidenza del Consiglio Comunale, a disposizione dei dichiaranti per eventuali osservazioni.
6. Il bollettino è depositato presso la Segreteria Generale; del deposito viene data notizia, a cura dello stesso ufficio, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet del Comune.
7. Tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, hanno diritto di accedere alle notizie e ai dati di cui agli artt.4 e 6 del regolamento, mediante richiesta sottoscritta e presentata alla Segreteria Generale, che provvederà a riportare le generalità del richiedente su apposito registro.
8. Nel caso di richiesta di riproduzione in copia dei dati e delle informazioni contenuti nel Bollettino, si applica il rimborso ai sensi del regolamento comunale in materia di accesso agli atti.
9. Il Bollettino è inoltre pubblicato annualmente per 15 giorni consecutivi, all'albo pretorio on line, appena predisposto lo stesso con i dati aggiornati annualmente. Decorso tale termine lo stesso viene pubblicato dall'Albo e resta accessibile con le modalità di cui ai precedenti commi 7 e 8.

TITOLO III

Spese per propaganda elettorale

Articolo 11 – Spese per propaganda elettorale

1. I Consiglieri Comunali, entro il termine previsto dall'art. 4, comma 1, del regolamento, presentano una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale nonché gli eventuali contributi ricevuti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge 659/1981, e ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.
2. La dichiarazione, con l'apposizione della formula "*Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*" seguita dalla data e dalla firma, è depositata presso la Segreteria Generale.
3. Il rendiconto delle spese elettorali è presentato anche dalle liste che hanno preso parte alla consultazione elettorale, a cura del responsabile indicato nella dichiarazione di presentazione della lista.
4. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni, a cura della Segreteria Generale.
5. In sede di prima applicazione il presente articolo troverà applicazione con il primo rinnovo utile del Consiglio Comunale dell'ente.

TITOLO IV

Altre informazioni

Articolo 12 – Situazione associativa

1. I soggetti di cui all'art.3 comunicano al consiglio comunale la propria appartenenza ad organismi, associazioni o società che abbiano rapporti con il comune stesso.
2. I soggetti di cui all'art.3 comunicano inoltre la titolarità di autorizzazioni, concessioni, provvidenze economiche o utilità di qualunque genere ricevute dall'amministrazione comunale.
3. La dichiarazione è da prodursi, anche se negativa, entro i termini di cui agli artt. 4 e 6, e attesta anche la non appartenenza a società segreta, con l'apposizione della formula "*Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*" seguita dalla data e dalla firma.
4. Le dichiarazioni sono raccolte e inserite nel Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale e la trasparenza.
5. I soggetti di cui all'art. 3 rilasciano, contestualmente, una ulteriore dichiarazione relative alla situazione associativa e alle altre informazioni del coniuge per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c. e dei figli conviventi.
6. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui ai commi precedenti.
7. Ove il coniuge e i figli conviventi non vi consentano, i soggetti interessati sono esonerati dall'adempimento, dandone menzione nella propria dichiarazione.

Articolo. 13 – Modelli di dichiarazione

1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate conformemente ai modelli, allegati in appendice al presente regolamento.

**APPENDICE
MODELLI DI DICHIARAZIONE**

SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO	
NOME E COGNOME	
INCARICO RICOPERTO (consigliere comunale, Assessore, ...)	
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA (autonomo, collaboratore a progetto, lavoratore dipendente...)	
REDDITO ANNUO LORDO DICHIARATO	
BENI IMMOBILI	<i>- n. terreni, natura del diritto, Comune di ubicazione, stato (se all'estero), mq - n. fabbricati, natura del diritto, Comune di ubicazione, mq</i>
BENI MOBILI REGISTRATI	<i>n. autoveicoli, marca, modello cilindrata n. motoveicoli, marca, modello, cilindrata n. imbarcazioni da diporto, marca e modello ecc.</i>
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN SOCIETA' QUOTATE O NON QUOTATE	<i>Denominazione della partecipazione, società, valore assoluto e quota</i>
TITOLI DI STATO ITALIANI O STRANIERI	<i>Bot, CCT ecc</i>
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, SICAV	<i>Denominazione Fondo, valore nominale e monetario della partecipazione</i>
GESTIONI DI PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO	<i>Denominazione della gestione e valore economico</i>